



COMUNE DI SERGNANO

PROVINCIA DI CREMONA

Deliberazione n.

8

ORIGINALE

In data

10/03/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione.

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE DESTINATE A MERCATI (AI SENSI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N°160, ART.1 COMMI 837-845) CON DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2021

L'anno DUEMILAVENTUNO questo giorno DIECI del mese di MARZO alle ore 18:30 convocato con le prescritte modalità, presso la Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale.

L'odierna seduta Consiliare si terrà "A porte chiuse" in "presenza fisica contingentata e mista", in aderenza alle disposizioni emergenziali, ai sensi dei seguenti provvedimenti: art.75 del D.L. 18 del 17/03/2020 convertito nella Legge 27 del 24/04/2020 - D.L. 19 del 25/03/2020 convertito nella Legge 35 del 25/05/2020 - D.L. 33 del 16/05/2020 convertito nella Legge 74 del 14/07/2020 - DPCM del 18/10/2020 - Circolare Ministero dell'Interno del 27/10/2020. Ai fini di trasparenza amministrativa l'odierna seduta verrà, comunque, trasmessa in diretta streaming (solo audio) sul sito istituzionale del Comune.

Risultano all'appello nominale:

I

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Presenza</i>
SCARPELLI ANGELO	S
SCARPELLI PASQUALE	S
BECCARIA LUCIANO GIUSEPPE	C
BASCO PAOLA	S
LANDENA EMANUELA	S
GIROLETTI MAURO	S
BENELLI GIORGIO AGOSTINO	C
CRISTIANI EMANUELE GIUSEPPE	C
VITTONI GIUSEPPE	S
FRANCESCHINI PAOLO	C
RIVA MARCO ANGELO	C
PARNI VERONICA	C
INGIARDI GIAMPIETRO	C
<i>Presenti in sede n. 6</i>	<i>Presenti in collegamento n. 7 Assenti n. 0</i>

Partecipa in collegamento alla seduta l'Assessore esterno PIACENTINI ALICE

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a, del D.Lgs. 267/2000) il VICE SEGRETARIO COMUNALE Dott. Ficarelli Mario.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. SCARPELLI ANGELO in qualità di SINDACO assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Illustra l'argomento il Consigliere Comunale delegato Emanuela Landena come da registrazione e da allegato C (che dichiara sia valevole anche per il terzo punto all'O.D.G. ricompreso nella relazione), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Il Consigliere Comunale Paolo Franceschini interviene chiedendo chiarimenti di carattere tecnico, in particolare la verifica dell'altezza delle tende del mercato per quanto riguarda il passaggio dell'ambulanza e quando verranno approvate le tariffe.

Il Sindaco risponde che le tariffe saranno approvate entro il 31.03.2021. Mentre per quanto riguarda l'altezza delle tende farà effettuare delle verifiche ma comunque si tratta di tende rimovibili in caso di necessità.

Il Consigliere Comunale Paolo Franceschini dichiara il voto contrario in quanto l'atto non è accompagnato dalle tariffe.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE l'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D.Lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

RICHIAMATO il *"Regolamento Comunale per l'esercizio del commercio su area pubblica – D.Lgvo 31.03.1998 n. 114 L.R. 21.03.2020 N 15"*, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 27.02.2001 e s.m.i;

VISTI:

- la Legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 837 a 845, che al comma 837 recita quanto segue: *"A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate."*;
- il comma 838 della Legge 160 del 27 dicembre 2019 per cui *"Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147."*;
- l'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che *"Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446"*.

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dal Regolamento per l'applicazione del COSAP ai sensi degli articoli 52 e 63 del D.Lgs n.446/97, approvato, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 03.03.2000 e s.m.i.;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 12.02.2021 avente per oggetto *"Istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate – Disciplina Provvisoria - Approvazione del "Regolamento di istituzione e di disciplina provvisoria del Canone Unico e del Canone di Concessione dei Mercati, ai sensi della L. N.160/2019"* dichiarata immediatamente eseguibile con la quale è stato definito di rinviare, a successivi provvedimenti, l'approvazione dei regolamenti di cui all'art.1, commi

821 e 837, della L. 27 dicembre 2019, n°160, contenenti la disciplina di dettaglio dei nuovi canoni (canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati), da adottare entro i termini di legge di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019, relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata, che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 convertito nella L.22.12.2011 n°214, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

RITENUTO CHE, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, anche il nuovo canone patrimoniale dei mercati non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, pubblicato in G.U. n. 13 del 18 gennaio 2021, "Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021" con il quale viene autorizzata la proroga al 31/03/2021 dei bilanci degli enti locali;

CONSIDERATO che risulta, pertanto, applicabile il disposto di cui all'art. 163, comma 3 del DLGS 18/08/2000 n. 267, in merito all'autorizzazione dell'Esercizio Provvisorio 2021 sulla base delle risultanze del Bilancio Pluriennale 2020-2022 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 06/03/2020, per quanto riguarda la componente dell'anno 2021;

VISTO l'art.42, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 267.2000;

VISTO il parere del Revisore dei Conti allegato B) al presente atto;

PRESO ATTO dei pareri espressi sulla presente proposta di delibera ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000;


Effettuata la votazione, presenti n.13 Consiglieri, con voti contrari n. 4 (Paolo Franceschini, Marco Angelo Riva, Veronica Parni, Giampietro Ingiardi), astenuti n.0, favorevoli n.9, espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) DI APPROVARE** il "Regolamento del canone per l'applicazione del Canone di concessione per l'occupazione delle aree destinate a mercati (ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art 1 commi da 837 a 845)", riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato A);

- 3) **DI DISPORRE** che il *“Regolamento Comunale per l'esercizio del commercio su area pubblica – D.Lgvo 31.03.98 n°114 L.R. 21.03.2020 N 15”*, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 27.02.2001 e s.m.i e le delibere tariffarie approvate annualmente con Delibera di Consiglio Comunale relativa alla Tasse e Tariffe dell'Ente, restano operativi anche ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020;
- 4) **DI DARE ATTO** che, con successiva deliberazione, la Giunta Comunale procederà alla definizione e approvazione dei parametri, coefficienti e tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto, e della normativa vigente;
- 5) **DI STABILIRE** che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dal 01 gennaio 2021, ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della Legge n°388/2000;
- 6) **DI DARE ATTO** che il nuovo Regolamento è soggetto ai sensi dell'art. 3 dello Statuto a duplice pubblicazione, quindi, dopo l'esecutività del presente provvedimento, dovrà essere pubblicato per ulteriori 15 giorni all'Albo Pretorio Comunale;
- 7) **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione e l'allegato Regolamento comunale sul sito internet Istituzionale del Comune, nella relativa sezione dell'Amministrazione Trasparente;

Successivamente, con separata votazione, presenti n.13 Consiglieri, con voti contrari n. 4 (Paolo Franceschini, Marco Angelo Riva, Veronica Parni, Giampietro Ingiardi), astenuti n.0, favorevoli n.9, espressi in forma palese, si dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 c.4 del D.Lgs. 18.08.2000 n°267 (TUEL).



PIAZZALE DE GASPERI

VIALE DELLE RIMBRANZE



COMUNE DI SERGNANO
PROVINCIA DI CREMONA

**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI
CONCESSIONE PER
L'OCCUPAZIONE DELLE AREE
PUBBLICHE DESTINATE A
MERCATI
(ai sensi della LEGGE 27
dicembre 2019, n. 160, art. 1
commi 837-845)**

REGOLAMENTO

INDICE - SOMMARIO

Art. 1	Oggetto del canone
Art. 2	Definizioni
Art. 3	Luoghi e orari di svolgimento dei mercati
Art. 4	Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa
Art. 5	Riduzioni e maggiorazioni
Art. 6	Versamento del canone
Art. 7	Subentro, cessazione, rinnovo e rinuncia
Art. 8	Decadenza automatica per mancato pagamento del canone
Art. 9	Occupazioni abusive
Art. 10	Maggiorazioni ed indennità
Art. 11	Rateazioni
Art. 12	Rimborsi
Art. 13	Contenzioso
Art. 14	Trattamento dei dati personali
Art. 15	Norme transitorie
Art. 16	Affidamento a terzi
Art. 17	Entrata in vigore

REGOLAMENTO

Art. 1 **Oggetto del canone**

- 1) A decorrere dal 1° gennaio 2021 è dovuto al Comune il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;
- 2) Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata

Art. 2 **Definizioni**

- 1) Ai fini del presente Regolamento si intendono:
 - a) per aree pubbliche: aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'art. 2, comma 7, del Codice della Strada, di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
 - b) per commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - c) per mercato: l'area pubblica, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande;
 - d) per posteggio di mercato: l'area rientrante nella zona di svolgimento del mercato che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
 - e) per mercato annuale: l'evento che si svolge in aree appositamente e permanentemente attrezzate che comporta occupazioni a carattere stabile effettuate dagli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - f) per mercato giornaliero: l'evento che si svolge a cadenza giornaliera, settimanale o mensile che prevede la presenza degli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche in luoghi e orari prestabiliti, lasciando lo spazio adibito a disposizione della collettività durante il periodo di non svolgimento dell'evento e, comunque, che non comporta occupazioni a carattere stabile;
 - g) per mercato straordinario: l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista senza riassegnazione di posteggi e con la presenza degli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche normalmente concessionari di posteggio;
 - h) per operatore: il soggetto titolare della concessione all'occupazione del suolo pubblico nelle misure e nel luogo indicati dal Comune e dalla autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante, o i suoi aventi causa;
 - i) per spunta: l'attività di assegnazione, a soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni il giorno di mercato oppure dei posteggi appositamente a loro destinati.
 - j) per spuntisti: gli operatori che pur avendo l'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante non possiedono la concessione all'occupazione del suolo pubblico nel mercato, e partecipano all'assegnazione dei posti liberi il giorno di mercato.

REGOLAMENTO

Art. 3

Luoghi e orari di svolgimento dei mercati

- 1) Il mercato settimanale si svolge nella giornata di Mercoledì, nell'ambito dell'area delimitata dalla planimetria (allegato 1), composta da n. 21 posteggi. Al fine di preservare un ottimo equilibrio merceologico all'intero del mercato, capace di garantire il miglior servizio da rendere ai consumatori, i posteggi individuati con i numeri:
 - 02,08,10,15,16,17,18,20 sono riservati alla vendita di generi Alimentari;
 - 03,04,05,07,09,11,12,14,19,21,22 sono riservati alla vendita di abbigliamento accessori ed affini;
 - 01,06 sono riservati alla vendita di generi alimentari.Tuttavia nel caso si rendesse libero uno dei posteggi suddetti, dopo un bando dato deserto, si provvederà all'assegnazione del posteggio anche ad altri generi merceologici;
- 2) Gli operatori possono entrare nell'area mercatale solo a partire dalle ore 06:00 ed iniziare la vendita alle ore 07:00 e concludersi alle ore 13:00. Alle ore 14:00 tutta l'area mercatale deve essere completamente libera da automezzi ed attrezzature per consentirne la pulizia. "I posteggi che risultassero temporaneamente liberi per la mancata presentazione del titolare entro le ore 08:00, saranno provvisoriamente assegnati, per la sola giornata, da parte del personale di Polizia Locale, ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, che abbiano presentato domanda di inserimento nella lista di spunta;
- 3) Tra un posteggio e l'altro dovrà essere previsto uno spazio divisorio della misura compresa di m. e di m. 1,50 nei transiti pedonali e che dovrà essere sempre lasciato libero da cose ed attrezzature. L'eventuale tendone a copertura del banco deve essere posizionato ad un'altezza minima dal suolo di m. 2,20, misurata nella parte più bassa;
- 4) Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in una festività infrasettimanale, il mercato verrà comunque normalmente effettuato, con l'eccezione per i giorni di Natale, Capodanno e Pasqua. I mercati coincidenti con tali festività potranno essere anticipati.

Art. 4

Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa

- 1) Per le occupazioni di mercato annuale il canone è determinato in base alla tariffa annuale determinata con Deliberazione della Giunta Comunale, con riferimento alla zona del territorio comunale di cui all'allegato 2) in cui viene effettuata l'occupazione, alla tipologia e alla superficie occupata;
- 2) Per le occupazioni di mercato giornaliera, il canone è determinato in base alla tariffa giornaliera in relazione alla zona del territorio comunale in cui viene effettuata l'occupazione di cui all'allegato 2), alla tipologia, alla superficie occupata e alla durata espressa in giorni ed eventualmente in ore o fasce orarie, nonché ai settori merceologici alimentare e non alimentare. Il canone così costituito è comprensivo dei prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n°147;
- 3) La superficie occupata da considerare per il calcolo del canone è espressa in metri quadrati con arrotondamento all'unità superiore;
- 4) Ai fini dell'applicazione del canone sul mercato il territorio comunale è diviso in 3 categorie (zone) in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato nell'allegato 2).

Art. 5

Riduzioni e maggiorazioni

- 1) Per le occupazioni di mercato annuale l'importo del canone dovuto, si determina moltiplicando la superficie occupata in base alla misura annuale di tariffa come determinata dalla Giunta Comunale. Per le occupazioni aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione,

REGOLAMENTO

l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.

- 2) Per le occupazioni di mercato giornaliero si applica la tariffa base determinata dalla Giunta comunale frazionata per 9 ore in relazione all'orario effettivo; qualora l'orario effettivo fosse superiore a 9 ore, si applica la tariffa giornaliera.
- 3) Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso, è ridotto del 35%.
- 4) Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere stagionale o con cadenza mensile, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso è ridotto della stessa percentuale di cui al comma 3.
- 5) Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, stagionali o mensili effettuate dagli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti), si applica per ogni giorno di occupazione l'importo fisso determinato dalla Giunta Comunale, indipendentemente dalle effettive dimensioni del posteggio e dai settori merceologici alimentare e non alimentare.
- 6) Per le occupazioni di mercato giornaliero di cui ai precedenti commi da 2 a 5 non si applica la riduzione del 50% prevista dall'art. 28 comma 1 lett. g) del Regolamento sul canone approvato con Delibera di Consiglio n. XXX del XX/XX/XXXX.
- 7) Per le occupazioni di mercato giornaliero le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,0775 al metro quadrato per giorno.

Art. 6

Versamento del canone

- 1) Il canone per il periodo di occupazione dell'anno di riferimento dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo dovuto sia superiore a euro 250,00, è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 28/02, il 30/05, il 31/08 e il 31/11;
- 2) Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio/consegna della concessione/autorizzazione;
- 3) Per le occupazioni di mercato annuale aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni;
- 4) Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione/autorizzazione il versamento del canone va effettuato entro il 28 Febbraio di ogni anno, ovvero entro le scadenze delle rate di cui al comma 1;
- 5) Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro, utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice;
- 6) Per le occupazioni effettuate dagli operatori spuntisti, il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio, attraverso le modalità previste dal precedente comma 5.

Art. 7

Subentro, cessazione, rinnovo e rinuncia

REGOLAMENTO

- 1) Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione del suolo o dello spazio pubblico ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento;
- 2) Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa;
- 3) Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone e alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti ai sensi dell'art. 15 ter del D.L. n°34/2019 convertito dalla Legge n°589/2019;
- 4) Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione con una comunicazione diretta all'amministrazione. Per le occupazioni del mercato giornaliero già iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione; per le occupazioni di mercato annuale già iniziate il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione. La sola interruzione di fatto dell'occupazione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone;
- 5) Il titolare della concessione può richiedere il rimborso del canone versato, limitatamente al periodo di mancata occupazione, nel caso in cui il mercato non si sia svolto per cause di forza maggiore o nel caso in cui il Comune, per cause non dipendenti dalla volontà del concessionario, abbia disposto la revoca della concessione;
- 6) Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca l'attività, il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. Il Servizio di Polizia Locale può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

Art. 8

Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

- 1) Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina decadenza dalla concessione o autorizzazione;
- 2) Il soggetto gestore del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti secondo le modalità di cui all'art. 11, avvisandolo che in difetto di pagamento sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione;
- 3) In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione deve cessare; ove ciò non avvenga si considera abusiva;
- 4) La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

Art. 9

Occupazioni abusive

- 1) Le occupazioni prive della concessione o autorizzazione comunale, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni che:
 - a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio;
 - b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata;
 - c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza;
- 2) Le occupazioni abusive, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:
 - a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al

REGOLAMENTO

doppio, secondo le modalità di cui al comma 5 del presente articolo;

- c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente Codice della Strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
- 3) Per la superficie abusivamente occupata, l'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo corrisponde al canone, aumentato del 50%, che sarebbe stato dovuto nel caso in cui la stessa l'occupazione fosse stata regolarmente autorizzata. Nel caso di occupazioni abusive a carattere temporaneo, ossia quelle relative ai mercati giornalieri, la loro durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione;
- 4) In caso di occupazione abusiva realizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere b) e c) del presente articolo;
- 5) Tutti gli occupanti abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso - sono obbligati in solido verso il Comune:
 - a) al pagamento dell'indennità;
 - b) alla rimozione delle occupazioni a propria cura e spese;
 - c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
- 6) Per le occupazioni, il verbale di accertamento di cui al comma 2 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Fuori dei casi di contestazione immediata il gestore del canone provvede a notificare ai sensi della Legge 689/1981 la contestazione della violazione. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute, ivi comprese le somme previste nell'ordinanza - ingiunzione di cui all'art. 18 della Legge 689/1981. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 10

Maggiorazioni ed indennità

- 1) L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'art. 1, comma 792, Legge 160 del 27-12-2019.
- 2) L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'articolo 8 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico siano considerate a tutti gli effetti abusivi e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui al presente articolo.
- 3) Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
- 4) Sulle somme dovute a titolo di canone o di indennità, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

Art. 11

Rateazioni

- 1) Per le somme dovute a seguito di provvedimento per occupazione abusiva di suolo pubblico o di contestazione di mancato pagamento del canone è concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore e a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e

REGOLAMENTO

obiettiva difficoltà, secondo le seguenti modalità indicate nel Regolamento generale delle entrate comunali approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 01.08.2014 e smi.

Art. 12 **Rimborsi**

- 1) I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2) Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale.
- 3) Non si procede al rimborso per somme inferiori a € 15,00.

Art. 13 **Contenzioso**

- 1) Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 14 **Trattamento dei dati personali**

- 1) I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

Art. 15 **Norme transitorie**

- 1) Il Regolamento per la tassa/canone occupazione spazi ed aree pubbliche approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 09 del 27/02/2001, nonché la delibera che ogni anno si approva avente per oggetto "Approvazione imposte tasse e tariffe" nella quale si confermano / approvano le tariffe COSAP, restano in vigore relativamente all'accertamento e al sistema sanzionatorio con riferimento alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020;
- 2) Nelle more dell'applicazione del Regolamento sul canone e delle relative tariffe l'importo dovuto a titolo di canone per l'anno 2021 viene quantificato in base alle tariffe vigenti nel 2020 per TOSAP/COSAP, salvo successivo conguaglio commisurato all'importo del canone da effettuarsi entro il 30 settembre 2021;
- 3) Nel caso di gestione esternalizzata la gestione del canone è affidata, fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.

REGOLAMENTO

Art. 16 **Affidamento a terzi**

- 1) L'Ente ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, può affidare in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, la gestione del canone ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006 e riscossione anche coattiva del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse.

Art. 17 **Entrata in vigore, abrogazione e pubblicità**

- 1) Questo regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2021;
- 2) Sono abrogate tutte le norme regolamentari di questo ente o che siano in contrasto con il presente;
- 3) Il presente è pubblicato sul sito istituzionale del Comune a tempo indeterminato.



COMUNE DI SERGNANO
PROV. DI CREMONA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 10 del 03 marzo 2021

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE DESTINATE A MERCATI (AI SENSI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N°160, ART.1 COMMI 837-845) CON DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2021

Visto l'art 239 comma 1 lettera b) del DLgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012, ove è previsto il parere dell'Organo di Revisione per i regolamenti che riguardano le entrate dell'Ente;

Vista la proposta di deliberazione e relativi allegati da sottoporre al Consiglio comunale avente ad oggetto: **"OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE DESTINATE A MERCATI (AI SENSI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N°160, ART.1 COMMI 837-845) CON DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2021"**;

Considerato che:

- l'art. 1 comma 837 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto, con decorrenza dal 1° gennaio 2021 l'istituzione del *"canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate"*, disciplinato dai successivi commi da 837 a 845;
- il nuovo canone è destinato a sostituire il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) dovuto per le occupazioni delle aree e spazi pubblici destinati a "mercato" nell'area mercatale e, limitatamente alle medesime occupazioni, il prelievo sui rifiuti (TARI giornaliera);

Preso atto che le disposizioni contenute nel "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE DESTINATE A MERCATI" sono conformi alla normativa statale recata dall'art. 1, commi da 837 a 845 della legge 160/2019 e a quelle riferite agli altri tributi comunali;

Visto l'art. 42 del DLgs. 267/00 e ss.mm.ii., che riserva al Consiglio Comunale la competenza per l'approvazione dei regolamenti sulle entrate locali, specificando alla lett. f), che la stessa è limitata alla *"istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote"*;

Dato atto che il decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 che differisce al 31 marzo 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;



COMUNE DI SERGNANO
PROV. DI CREMONA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Visti

il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49.1 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.;

il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Finanziario Economico in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49.1 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.;

L'Organo di Revisione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'art. 239 – l'art 239 comma 1 lettera b) - del DLgs. n. 267/2000 sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE DESTINATE A MERCATI".

Il Revisore unico dei Conti
Dott. Alberto Mazzoleni

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE AI FINI DELL'APPLICAZIONE

1^ ZONA

PERIMETRO DELL'AREA:

partendo dall'incrocio tra la S.S. n. 591 con il viale delle Rimembranze, questo compreso, fino all'incrocio con le Vie al Binengo e Viale Europa; da qui lungo il Viale delle Rimembranze, questo escluso, fino al termine dell'area annessa alla chiesa e alla casa parrocchiale; seguendo la linea di confine dell'area della casa parrocchiale si segue il perimetro del parco Comunale "Tarenzi", questo escluso, fino al Vicolo S. Martino e da qui con linea spezzata seguendo il perimetro dell'abitato di Sergnano in lato Est fino alla Via al Serio; seguendo la Via al Serio, questa compresa, con esclusione della biforcazione in direzione Nord, fino all'incrocio con le Vie Indipendenza ed E. Conti e poi ad Ovest fino al Vicolo Magenta, questo escluso; al termine del vicolo Magenta con salto a rientrare lungo il perimetro dell'area del parco Comunale di Via Moro, questa esclusa, fino a lambire la parte terminale di Via Moro, questa esclusa; proseguendo in direzione Ovest fino alla Via G. Marconi esclusa l'area dell'insediamento I.A.C.P.; seguendo in direzione Sud la Via G. Marconi, questa esclusa, fino all'incrocio con il Viale Rimembranze.

SONO COMPRESSE NELLA 1^ ZONA:

Viale delle Rimembranze (in parte), Viale Europa, Via Vittorio Emanuele II°, Via G. Giana, Piazza IV Novembre, Piazza Roma, Vicolo S. Martino (esclusa la parte terminale), Vicolo Giroletti, Via E. Conti, Via Indipendenza, Vicolo Solferino, Via al Serio (esclusa la biforcazione in direzione Nord). Sono inoltre comprese nella 1^ categoria: l'area del palazzo Comunale; l'area della scuola elementare e dell'ex abitazione del Segretario Comunale con l'annesso parco giochi; l'area antistante il Parco Comunale "Tarenzi" e la chiesa parrocchiale.

2^ ZONA

PERIMETRO DELL'AREA:

in ampliamento delle aree della 1^ categoria, partendo dalla parte terminale di Via al Serio, questa compresa, con linea irregolare a comprendere gli edifici in lato Nord dell'abitato di Sergnano fino a rientrare sulla parte terminale della Via Volta; seguendo in direzione Ovest la Via Volta, questa esclusa, fino all'incrocio con la Via Don F. Conti e da qui lungo la stessa Via Conti, questa compresa, fino all'incrocio con la S.S. n. 591 - Via G. Marconi, da qui in direzione sud seguendo la Via Marconi, questa compresa con una fascia di 5 mt. di profondità nell'area del centro sportivo, fino all'incrocio con la Via Vallarsa; seguendo il primo tratto di Via Vallarsa, questo compreso, fino a includere l'edificio denominato "Cascina Baletti" (ora Scarpelli) e quindi gli adiacenti edifici a Sud fino alla Via S. Antonio e lungo questa in direzione Sud, questa compresa, fino all'allineamento ideale con la Via Petrarca; da qui verso Est lungo le Vie Petrarca e Papa Giovanni XXIII, queste comprese, fino all'incrocio con la Via al Binengo; attraversata la Via al Binengo con salto verso Sud, lungo il confine di proprietà tra le costruzioni esistenti e poi in direzione Nord fino alla Via A. Gramsci; da qui, prima in direzione Nord lungo la Via Gramsci, questa compresa, poi in direzione Est comprendendo le aree degli edifici con accesso dall'ultimo tratto della Via Gramsci; continuando con linea irregolare in direzione Nord a comprendere gli edifici dell'abitato di Sergnano in lato Sud - Est fino alla Via Dossello; da qui seguendo la Via Dossello in direzione Nord -Ovest, questa compresa, fino all'incrocio con il Viale Rimembranze, compresa l'area ad Est in prossimità dell'incrocio stesso; attraversato il Viale delle Rimembranze si segue la strada privata ad uso agricolo con andamento irregolare fino all'allineamento ideale con il Vicolo S. Martino che racchiude il perimetro dell'area della 1^ Categoria.

SONO COMPRESSE NELLA 2^ ZONA:

Viale delle Rimembranze (in parte), Via Dossello (in parte), Via Don Ghisoni, Via S. Giuseppe, Via al Binengo (in parte), Via S. Gabriele, Via A. Gramsci, Via A. Manzoni, Via G. Mazzini (esclusa la parte terminale a sud), Via F.lli Cervi, Via Papa Giovanni XIII°, Via F. Petrarca, Via S. Antonio (in parte), Via G. Marconi (in parte), Via Vallarsa (in parte), Via Don Francesco Conti, Via A. Moro, Vicolo Magenta, Via al Serio (solo in parte).

Sono inoltre comprese nella 2^ categoria: l'area del parco Comunale "Tarenzi"; l'area del parco Comunale di Via A. Moro; l'area in fregio alla Via G. Marconi per una profondità di mt. 5,00 tra il marciapiede e l'area del Centro Sportivo; l'area delle Scuole Medie.

3^ ZONA

Comprende la restante parte del Territorio Comunale esclusa dai perimetri delle aree della 1^ e 2^ zona.

SONO COMPRESSE NELLA 3^ ZONA:

Via Provinciale, Via Alchina, Via S. Martino Vescovo, Via G. Marconi (in parte), Via dei Pizzi, Via E. Fermi, Via XX Settembre, Via dei Ronchi, Via G. Leopardi, Via A. Volta, Via del Pozzo Vecchio Via Vallarsa (in parte), Via Dante A., Via U. Foscolo, Viale Rimembranze (in parte), Via S. Antonio (in parte), Via G. Puccini, Via G. Verdi, Via Induno, Via Barbelli, Via S. Francesco, Via Crema, Via G. Carducci, Via G. Deledda, Via G. Mazzini (in parte), via al Binengo (in parte), Via Repubblica, strada Comunale delle Cascinazze, Strada Comunale del Gandino.

Sono inoltre comprese nella 3^ categoria: l'area del centro sportivo e gli annessi parcheggi, esclusa una fascia di mt. 5,00 lungo la Via Marconi; l'area delle pese pubbliche di via Vallarsa e della Frazione di Trezzolasco; le aree cedute al Comune a seguito delle lottizzazioni convenzionate; il parcheggio del cimitero.

Egr. Consiglieri

l'argomento che andiamo ad illustrare in questa seduta consigliere riguarda l'introduzione del Canone Unico, così come stabilito dalla Legge di Stabilità 2020 approvata con la Legge 27.12.2019 n. 160, a partire dall'anno 2021 e destinato a sostituire l'Imposta Comunale di Pubblicità (ICP), i Diritti di Pubblica affissione (DPA) e il Canone per la concessione spazi e suoli pubblici (COSAP).
Stiamo parlando di un canone unico che però viene applicato con due tipologie e tariffe diverse.

E' risultato pertanto opportuno, anche in accordo con la Ditta Abaco, concessionaria del servizio, di separare le due tipologie per favorire la gestione amministrativa delle stesse

Ricordo che comunque già nell'ultima seduta consigliere si è illustrato l'argomento in occasione dell'approvazione del Regolamento Provvisorio di detto Canone Unico che ha permesso di garantire la continuità degli adempimenti normativi di riferimento pur in un periodo di vacanza amministrativa dovuta al rinvio dell'approvazione del Bilancio Preventivo 2021 alla data del 31 marzo 2021.

Si evidenzia che, nella sua quasi totalità il Canone Unico rispecchia la composizione base delle precedenti imposte soppresse definendo solo alcuni correttivi e precisazioni, per altro richieste da tempo dagli operatori del Settore a livello Nazionale dalle Associazioni di Categoria

Così come anche la gestione stessa del Canone rispecchia l'andamento del procedimento amministrativo nella sua forma già consolidata in passato, con i relativi passaggi ufficiali di istruttoria, calcoli e di rilascio autorizzazioni.

Infatti, per quanto riguarda l'Imposta Pubblicitaria (dettagliata all'interno della Legge 160/2019 art. 1 commi da 816 ad 836), vengono confermate tutte le tipologie soggette al Canone anche in un'ottica di invarianza del gettito complessivo, a garanzia delle entrate comunali. Si tratta di un concetto espressamente approvato in sede di Conferenza Stato Autonomie che ha previsto di non penalizzare gli Enti Locali con l'introduzione di una nuova Normativa Tributaria.

A tale ragione anche il Canone per l'occupazione delle aree pubbliche rispecchia il medesimo obiettivo, ed in particolare per quanto riguarda quelle mercatali (declinate nella L. 160/2019 art. 1

dai commi 837 al 845) che hanno visto la sostanziale novità dell'abolizione della tariffa tassa rifiuti giornaliera.

Anche questa era una semplificazione richiesta da tempo sia dagli operatori commerciali che dagli Uffici Comunali.

Riprendendo il concetto dell'invarianza del gettito di entrata, il Servizio Tributi del Comune di Sergnano in base alle indicazioni che scaturiranno dai Regolamenti proposti in approvazione in questa seduta Consigliare, definirà il quadro generale delle tariffe, di competenza della Giunta Comunale, garantendo che sia il comune sia il Cittadino utente non subiscano penalizzazioni dal cambio della normativa tributaria di riferimento.

Di conseguenza, partendo da importi minimi stabiliti dalla normativa nazionale di applicazione del canone unico, si dovranno necessariamente applicare dei coefficienti percentuali che rendano invariati i risultati dei valori tariffari relativi al 2020 ed ora applicati alle nuove regole del 2021.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Lello E", followed by a long horizontal flourish.



COMUNE DI SERGNANO

Provincia di CREMONA

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 8

Del 10/03/2021

OGGETTO

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE DESTINATE A MERCATI (AI SENSI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N°160, ART.1 COMMI 837-845) CON DECORRENZA DAL

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE <hr/> Data 05/03/2021 Il Responsabile del Servizio Dott. FICARELLI MARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE e l'attestazione di compatibilità del programma dei pagamenti con le regole di finanza pubblica e con gli stanziamenti di Bilancio, esprime parere: FAVOREVOLE <hr/> Data 05/03/2021 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI UBERTI FOPPA BARBARA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

PROPOSTA N. 20

SEDUTA N.2



COMUNE DI SERGNANO
PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 8 del 10/03/2021

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE DESTINATE A MERCATI (AI SENSI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N°160, ART.1 COMMI 837-845) CON DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2021

Il presente verbale viene così sottoscritto:

FIRMATO
IL SINDACO
Sig. SCARPELLI ANGELO

FIRMATO
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FICARELLI MARIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).